

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
tel. 015767035 - fax. 015767283
UFFICIO DEL SINDACO

ordinanza n. 1516
Pray, 21/05/2020

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica COVID-19 del 17 maggio 2020 art. 1
- Visto il Decreto N° 58 del 18 Maggio 2020 della Regione Piemonte inerente " Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19
- Preso atto delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emrgenza COVID-19 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche della famiglia del 15 maggio 2020.
- Visto il testo unico Enti Locali 267 del 18/08/2000
- Tenuto conto che il Comune provvederà alla manutenzione e controllo periodico dell'area, pulizia periodica degli arredi, supervisione degli spazi, eseguire manutenzione ordinaria dell'area verde e dei relativi giochi, ed eseguire controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, con frequenza giornaliera, con idonei prodotti.
- Condiviso da parte dell'Amministrazione Comunale che: " I parchi e giardini pubblici rappresentano una risorsa disponibile e di grande importanza per tutti, e certamente anche per i bambini e gli adolescenti, che possono godersi della possibilità di realizzare esperienze all'aria aperta sia orientate alla scoperta dell' ambiente e della realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso. Al fine di permettere la riapertura in sicurezza del parco giochi e adiacente area verde

Il Sindaco dispone l'apertura dal giorno 21/05/2020 del parco giochi sito in Pray Via Giovanni Pascoli ed
ORDINA

Accessibilità degli spazi:

1. L'accesso è consentito ai bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni. I Bambini con età inferiore ai 14 anni hanno obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente.
2. al fine necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area del parco giochi è consentito il **numero massimo di 10 bambini** e relativi accompagnatori
3. tutte le persone che accedono **devono dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni**, disponendosi in modo tale che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area)
4. Il Sindaco potrà disporre la chiusura temporanea del parco giochi qualora non si rispettino le disposizioni sopra esposte con particolare riferimento al rispetto del distanziamento tra persone di almeno un metro e l'uso obbligatorio di mascherine.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente all'albo pretorio per giorni 180;
- 2) L'invio della presente all'Ufficio di Polizia Municipale, al quale sono demandati i conseguenti controlli.



IL SINDACO
ROSSUELLO GIANMATTEO